

Statuto

Associazione Generale Quadri, Professionisti e Alte Professionalità

approvato dal 3° Congresso nazionale

Art. 1 - DEFINIZIONE

L'Associazione Generale Quadri, Professionisti e Alte Professionalità è un'associazione di uomini e donne, libera, democratica, apartitica, aconfessionale, multi etnica, non ha scopo di lucro, è aperta alla collaborazione con altre Associazioni e favorisce le pari opportunità.

E' affiliata alla CGIL con modalità definite di intesa con la Confederazione tramite il Patto di affiliazione.

L'Agenquadri ha sede in Roma.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione intende rappresentare con autonomia politica, giuridica e amministrativa, nonché di iniziativa, in forma organizzata, in Italia e all'estero, i quadri e i lavoratori di alta professionalità, per i quali sia richiesta un'elevata ed autonoma responsabilità decisionale e di controllo, figure solo parzialmente individuate dall'art.2095 del C.C. e dalla Legge 190/85, nonché dagli artt. 2222 e 2229 del C.C. e dalle Direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE, in tutti i settori del lavoro.

La rappresentanza si estende inoltre ai soggetti di cui sopra in situazione di mobilità, nonché a quei lavoratori dell'area che sono in posizione attiva sul mercato del lavoro o sono interessati da provvedimenti di prepensionamento. L'Associazione persegue l'unità sindacale dei quadri e delle loro Associazioni.

Ferma restando la titolarità contrattuale dei sindacati di categoria, esercitata con forme organizzative specifiche proprie, l'Associazione partecipa alla definizione delle linee contrattuali e alle varie fasi della contrattazione, attraverso la rete Agenquadri presente nelle categorie e nei territori, ma non esercita potestà ed attività contrattuale autonoma, se non in concorso o supplenza concordata con le categorie. A tal fine il patto di affiliazione con la Cgil regola le procedure riguardanti le forme concrete di partecipazione dell'Associazione alla definizione delle linee contrattuali specifiche, e all'esercizio di pareri

obbligatori espressi dalla stessa in occasione di vertenze nazionali, territoriali o aziendali, nonché la costituzione di istanze organizzative di categoria.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha funzione di promozione, tutela e rappresentanza dei lavoratori di cui al precedente articolo 2, nell'ambito dei principi fondamentali perseguiti dalla Cgil.

Agenquadri si impegna per la dignità del lavoro e lo sviluppo della democrazia economica e di impresa.

L'Associazione promuove adeguati strumenti organizzativi e giuridici attraverso i quali i quadri possano esercitare utilmente i diritti di rappresentanza attiva e passiva affinché la limitata consistenza numerica non abbia a tradursi nella pratica impossibilità di esercitare pienamente i diritti democratici in ambito lavorativo.

L'Agenquadri promuove il confronto e aderisce al dialogo e al rapporto con Organizzazioni internazionali dei Quadri, in particolar modo dell'Unione Europea.

Agenquadri pone tra le sue priorità la formazione e l'aggiornamento quali strumenti per l'innalzamento dei livelli professionali e la salvaguardia della posizione di lavoro di ciascuno.

Il ruolo del quadro e delle alte professionalità all'interno dell'azienda comporta sempre più l'assunzione di livelli di responsabilità rilevanti non solo in ambito strettamente aziendale e produttivo ma anche rispetto alla società tutta. Agenquadri promuove ogni possibile iniziativa culturale, politica e di sostegno organizzativo e giuridico affinché l'impegno produttivo dei quadri possa coincidere con le loro responsabilità sociali e civili.

Agenquadri ha tra le sue priorità quella di promuovere le pari opportunità e pertanto favorisce parità di condizioni all'interno del mercato del lavoro e l'accesso delle donne a posizioni di responsabilità nei settori produttivi e nell'ambito stesso delle strutture sindacali.

Per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi precedenti, l'Associazione si doterà di strumenti e strutture proprie o stipulerà e sottoscriverà accordi e convenzioni, in particolare con le strutture della Cgil o ad essa collegate.

Art. 4 - Iscrizione all'Associazione

Possono iscriversi all'Associazione tutti i lavoratori operanti nelle attività di cui all'art.2.

A tutela dell'Associazione, le domande di iscrizione vengono respinte in caso di gravi condanne penali, sino alla espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista).

Questi casi rappresentano altresì causa di interruzione del rapporto associativo con Agenquadri.

Con l'iscrizione il lavoratore è impegnato al pagamento dei contributi associativi, e riceverà la tessera annuale dell'Associazione. Le somme versate a titolo di contributo associativo non sono né rivalutabili e né rimborsabili, in nessun caso. Pertanto, in caso di scioglimento dell'Associazione, di recesso o di esclusione, non potrà farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'Associazione dai soci.

Le quote sociali sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte.

Le quote associative complessivamente versate dagli iscritti ad Agenquadri, ma non iscritti alla categoria di appartenenza, non potranno essere inferiori a quelle della categoria stessa. I lavoratori di cui all'art. 2, che aderiscono all'Associazione e sono iscritti alla Cgil, non hanno ulteriori obblighi di contribuzione all'Associazione. In questo caso il Patto di Affiliazione di cui all'art. 1, regolerà altresì le modalità economiche dell'iscrizione.

Possono altresì aderire ad Agenquadri:

- Associazioni di lavoratori aventi caratteristiche professionali richiamate nell'art. 2 e con finalità associative affini a quelle di Agenquadri. In questo caso le quote associative saranno definite in accordo con le associazioni.
- Professionisti e alte professionalità che lavorano con contratti individuali, a partita IVA o con altre forme contrattuali, che non fanno riferimento a nessun CCNL vigente e comunque non organizzati in forma di impresa. Condizioni e quote saranno definite con regolamento adottato dal Comitato Direttivo.

Art. 5 – BILANCIO

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto un Bilancio Preventivo ed un Bilancio Consuntivo.

Art. 6 - Livelli e Organi

L'Agenquadri si articola nei seguenti livelli e organi:

A. Nazionale

1. Congresso nazionale
2. Assemblea nazionale
3. Direttivo nazionale
4. Comitato di Presidenza
5. Collegio Sindaci
6. Commissione garanti

B. Regionale o territoriale

1. Congresso regionale
2. Assemblea regionale
3. Direttivo regionale
4. Comitato regionale o territoriale

C. Categoria

- 1) nazionale
- 2) regionale
- 3) aziendale

Art. 7 - Congressi nazionale, regionale (o territoriale) e di categoria

Il Congresso regionale (o territoriale) è costituito dai delegati eletti nelle Assemblee di base degli iscritti e/o nelle assemblee regionali di categoria.

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati espressi dai Congressi Regionali e dalle istanze associative Agenquadri delle categorie nazionali.

Compito del Congresso nazionale è quello di definire gli orientamenti e il programma dell'Associazione e di eleggere il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci e il Comitato dei Garanti.

I Congressi regionali eleggono gli organi statutariamente previsti per quel livello.

L'Associazione di categoria esprime delegati al livello congressuale corrispondente e forme proprie di coordinamento e rappresentanza.

Il Congresso si tiene di norma ogni quattro anni e può essere convocato con procedura straordinaria, secondo le norme previste da apposito regolamento.

Art. 8 - Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale con compiti di indirizzo politico generale è formata oltre che dai membri del Direttivo nazionale, dai responsabili rappresentanti Agenquadri ai vari livelli territoriali e di Categoria, dai responsabili di Categoria e di azienda, da rappresentanti delle RSU, e di specifiche competenze dell'area in rappresentanza dei soggetti di cui all'Art. 2 di tutti i settori del lavoro dipendente, assimilato e autonomo.

L'Assemblea nazionale si riunisce di norma almeno una volta l'anno, convocata dal Direttivo nazionale.

Art. 9 - Direttivo nazionale

Il Direttivo nazionale è l'organo deliberante tra un Congresso nazionale e l'altro.

Le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e le delibere sono valide se si è espressa almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Il numero complessivo dei componenti il Direttivo nazionale viene definito dal Congresso nazionale, al fine di garantire la rappresentanza di tutte le realtà associative ed associate.

Convoca il Congresso nazionale.

Il Direttivo nazionale elegge:

- a. il Presidente dell'Associazione;
- b. i componenti del Comitato di Presidenza.
- c. il Presidente del Comitato Direttivo stesso

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, è convocato il Direttivo Nazionale ai fini dell'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'Associazione relativo all'esercizio precedente e della predisposizione della relazione del Congresso Nazionale.

Entro la fine di ciascun anno è convocato il Direttivo Nazionale ai fini dell'approvazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio successivo.

Il Direttivo Nazionale definisce inoltre, annualmente, l'importo delle quote associative.

Transitoriamente, fino al prossimo congresso nazionale dell'associazione, il direttivo nazionale potrà essere integrato da rappresentanze delle Agenquadri costituite presso le categorie della Cgil, o da Agenquadri regionali o territoriali, o da organizzazioni associate, successivamente al congresso che approva il presente statuto, sulla base di un apposito regolamento.

Al Direttivo nazionale sono invitati permanenti il Collegio dei Sindaci e il Comitato dei Garanti.

Art. 10 - Organismi Regionali o territoriali

L'Assemblea regionale o territoriale è composta dai rappresentanti Agenquadri a vari livelli territoriali e di categoria.

Il Direttivo regionale o territoriale elegge a sua volta il Presidente e il Comitato.

Il Comitato regionale o territoriale è composto da:

- a. il Presidente;
- b. i componenti del Direttivo regionale nel numero stabilito dal Congresso stesso.

Art. 11 - Comitato Nazionale di Presidenza

Il Comitato nazionale di Presidenza attua i deliberati congressuali e del Direttivo e rappresenta l'associazione nella sua azione.

Insieme con il Presidente del Direttivo convoca il Direttivo stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati.

Art 12. Il Presidente del Comitato Direttivo

Il Presidente del Comitato Direttivo garantisce che i lavori del Direttivo si svolgano secondo l'apposito regolamento e in attuazione delle decisioni congressuali.

Art. 13 - Strutture di Coordinamento e di Rappresentanza Categoriale

In ogni categoria della Cgil, in rapporto alle proprie esigenze e specificità, si deve dare vita, in sede nazionale e regionale, ad una struttura specifica di rappresentanza e di coordinamento dei quadri e dei lavoratori di alta professionalità: Agenquadri di Categoria o equivalente, che è parte dell' Agenquadri e ne rappresenta la sua struttura articolata.

In ogni Agenquadri di Categoria nazionale, regionale e provinciale, dovrà essere eletto un Coordinatore e, dove è possibile, un Comitato di coordinamento.

Art. 14 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente e 3 membri effettivi, è eletto dal Congresso Nazionale e controlla la gestione contabile dell'Associazione. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 15 - Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composta da un Presidente e da tre membri effettivi, ed è eletto dal Congresso Nazionale. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Al Comitato dei Garanti possono far ricorso gli iscritti in ordine all'applicazione dello Statuto, del regolamento e dei deliberati congressuali.

Art. 17 - Avanzi di gestione

All'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati, da parte dell'Associazione, al fine di realizzare le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 - Eleggibilità

Tutti i soci con i requisiti previsti dallo Statuto possono accedere agli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 19- Attività amministrativa e Contributi

Le entrate ordinarie dell'Associazione sono costituite dai contributi annui degli iscritti fissati annualmente dal Direttivo nazionale, nonché da contributi e risorse provenienti dal livello confederale e categoriale e da attività di servizio.

Il Comitato di Presidenza nazionale e quelli regionali o territoriali che abbiano gestione diretta di fondi predispongono annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione applicando il modello di "Piano unico dei conti" di cui all'art. 24 dello Statuto della Cgil e lo sottopongono all'approvazione dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 20 - Decadenza

La qualità di associato cessa con il mancato rinnovo della tessera associativa, per delibera del Direttivo nazionale, per atti individuali contrari ai principi e alle norme dello Statuto.

Art. 21 - SCIoglimento

L'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione perseguente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, indicata dalla CGIL Nazionale, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Genova, 30 aprile 2010, approvato all'unanimità dal 3°Congresso nazionale Agenquadri.